



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 100 DEL 24-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS PER INSERIMENTO UTENTE "PROGETTO SOCIO-OCCUPAZIONALE"

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 17.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale MARINO Dr. ENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS PER INSERIMENTO UTENTE "PROGETTO SOCIO-OCCUPAZIONALE".

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione C.C. n. 39 del 21-7-2004, con la quale venivano dettate le linee guida per la gestione di servizi ed interventi a favore di soggetti diversamente abili, da realizzarsi mediante convenzionamento con soggetti del terzo settore, ai sensi dell'art. 5 Legge n. 328/2000;
- G.C. n. 125 in data 31.07.2013, con la quale è stata approvata la convenzione con la società cooperativa sociale " Luciano Donghi " ONLUS di Lissone per la prosecuzione dell'inserimento e della frequenza di un utente diversamente abile, nel progetto socio-occupazionale, per il periodo settembre 2013 – luglio 2014;

Richiamati altresì i seguenti atti:

- deliberazione C.C. n. 18 del 27/6/2013 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità", con decorrenza dal 1/9/2013;
- deliberazione G.C. n. 92 del 4/7/2013 avente ad oggetto "Approvazione linee guida per l'utilizzo del regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità";

Considerato che la Società Cooperativa Sociale Luciano Donghi ONLUS con sede in Lissone, via Pepe, 3 è una Cooperativa Sociale, iscritta alla sezione "A" al numero progressivo 313 del Registro Prefettizio e alla sezione Cooperative Sociali numero progressivo 251 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della Legge n. 16/93, ed ha come scopo della sua attività quello di promuovere l'integrazione sociale di persone fragili favorendo lo sviluppo delle loro autonomie ed anche delle loro capacità pratico- operative attraverso minime mansioni occupazionali;

Vista la relazione dell'assistente sociale, depositata agli atti, che si omette di pubblicare per motivi di riservatezza, dalla quale si evince la necessità di continuare a garantire l'inserimento di un utente sovicese per il periodo settembre - dicembre 2014 all'interno del progetto socio-occupazionale, nel quale il soggetto appare essere stimolato e motivato;

Considerato pertanto necessario provvedere a stipulare una nuova convenzione con la medesima cooperativa al fine di garantire la continuità dell'inserimento e della frequenza di un utente residente in Sovico all'interno del progetto socio-occupazionale per il periodo 01/09/2014 – 31/12/2014;

Richiamata la comunicazione trasmessa dalla Cooperativa Luciano Donghi di Lissone, Prot. Com.le n. 5178 del 08.07.2014, che fissa la retta per il progetto socio-occupazionale a favore di un utente sovicese pari ad € 910,00 mensili IVA 4% inclusa;

Vista l'allegata bozza di convenzione e l'allegato schema di impegno, con la quale vengono regolati i rapporti tra le parti;

Vista la Legge 104/92, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Sovico e la Società Cooperativa sociale Luciano Donghi ONLUS, con sede in Lissone, via Pepe n. 3, C.F. 01897890156 –P.I. 00726290968, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'inserimento e la frequenza di una persona diversamente abile residente in Sovico, per il periodo settembre - dicembre 2014;
2. Di dare atto che in virtù del "Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità" approvato con delibera C.C. n. 18 del 27/06/2013 il Comune di Sovico sosterrà il pagamento della quota della retta per l'importo determinato secondo i criteri stabiliti nel suddetto regolamento e nelle linee guida approvate con atto G.C. n. 92 del 4/7/2013 ;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente al presente atto;
4. Di demandare, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, al Responsabile del Settore Socio Culturale, la stipula della convenzione e la sottoscrizione dell'allegata bozza di impegno per ogni utente inserito presso la cooperativa;

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Allegati: - Bozza di convenzione;
- Pareri.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LUCIANO DONGHI" ONLUS PER INSERIMENTO UTENTE "PROGETTO SOCIO-OCCUPAZIONALE"

In data.....

TRA

La **Società Cooperativa Sociale Luciano Donghi ONLUS** di seguito identificata come "Cooperativa" con sede in Lissone – Via Pepe, 3 – P. Iva 00726290968 – Iscritta alla sez. "A" al n. 313 del Registro Prefettizio e alla sezione Cooperative Sociali numero progressivo 251 dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante, Presidente della Cooperativa Sig., residente in in via, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

E

Il **Comune di Sovico**, di seguito identificato come "Comune", con sede legale in Piazza Arturo Riva, 10 C.f. n. 00866640154 / P.iva n. 00698320967, rappresentato da, nata a il, Responsabile del Settore Socio Culturale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

PREMESSO CHE

- la suddetta Cooperativa accoglie utenti affetti da 'doppia diagnosi' (ritardo mentale e disturbo del comportamento o psichiatrico), all'interno del Progetto Sperimentale Socio- occupazionale denominato 'La Casa del Donghi';
- l'intervento di riabilitazione si propone di promuovere l'integrazione sociale del soggetto e presenta altresì servizi di riabilitazione psicosociale rivolte a persone con disabilità psichica e intellettiva e problematiche relazionali. A tal fine le attività ricreative, socio-occupazionali, dell'autonomia e della cura della persona, proposte fungono da contenitori all'interno dei quali sviluppare le autonomie, le competenze relazionali e sociali;
- l'obiettivo finale è permettere il mantenimento e/o l'incremento delle capacità possedute e/o acquisite dal soggetto per quanto possibile;
- che la Cooperativa è stata individuata nel rispetto delle norme vigenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

- La Cooperativa si impegna ad attuare il progetto di riabilitazione sociale ed occupazionale con il Sig. G.M. per il periodo settembre-dicembre 2014, con frequenza così prevista: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 salvo modifiche dell'orario di apertura della cooperativa intercorse successivamente nell'anno per una spesa mensile di € 910,00 (I.V.A. inclusa).

- Il Comune verserà alla cooperativa la quota a proprio carico della retta sopraindicata secondo i calcoli derivanti dall'applicazione del regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento delle rette per strutture diurne approvato con delibera di C.C. 18 del 27/06/2013 nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida approvate con atto G.C. n. 92 del 04/07/2013.
La cooperativa inoltre provvederà a riscuotere la quota a carico delle famiglie direttamente dalle stesse secondo quanto indicato nello schema di contratto a tre, che verrà sottoscritto per ogni utente inserito.
La quota di frequenza dell'utente può essere ridotta del 50% per i periodi di malattia documentata e superiore a 30 giorni. In tal caso il Comune dovrà prevedere delle modalità di conguaglio della quota a proprio carico a consuntivo del servizio.

ART. 2

La Cooperativa si impegna a:

- impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione operatori di adeguata professionalità, della cui veridicità la Cooperativa assume ogni responsabilità;
- utilizzare i volontari per le prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- rispettare, per gli operatori impiegati tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore;
- individuare quale referente del progetto sopraccitato la Coordinatrice Dott.ssa Annalisa Michelon che manterrà i rapporti con i Servizi Sociali del Comune di Sovico ed effettuerà le verifiche periodiche del progetto in itinere ed alla scadenza con l'Assistente Sociale di riferimento;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura di eventuali incidenti che possono accadere all'utente durante le attività previste dalla presente convenzione, nei casi di non copertura assicurativa regionale, esonerando espressamente il Comune da ogni relativa responsabilità;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del progetto;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
- fornire il pasto nei giorni di frequenza.

ART. 3

1. La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto la stessa, con nota del 08.07.2014 (acquisita al prot. com.le n. 5538 del 18.07.2014), ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati ai pagamenti per le commesse pubbliche, compreso il servizio di cui si tratta, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su tali conti correnti. La

Cooperativa si impegna a comunicare al Comune di Sovico ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata legge.

ART. 4

Il Comune si impegna:

- ad erogare alla Cooperativa per la frequenza dell'utente una quota di compartecipazione al costo del servizio, secondo quanto definito del contratto a tre, in allegato alla presente convenzione, mentre rimangono a carico dell'utente i costi relativi al pasto;
- ad individuare quale referente del progetto sopracitato l'Assistente Sociale del Comune, che manterrà i rapporti con la Cooperativa ed effettuerà le verifiche periodiche del progetto in itinere con la Coordinatrice Dott.ssa Annalisa Michelon.

ART. 5

Con cadenza mensile la Cooperativa presenterà al Servizio Sociale del Comune regolare fattura.

Conseguentemente, il Comune si impegna ad effettuare il relativo saldo entro 30 gg. dalla data di arrivo della fattura al protocollo comunale.

ART. 6

La presente Convenzione è automaticamente risolta nel caso di evidente impossibilità della persona a proseguire nello sviluppo del progetto di cui all'art. 1.

ART. 7

La presente Convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- gravi inadempienze della Cooperativa atte a compromettere il risultato del progetto;
- non sottoscrizione del contratto a tre o mancato pagamento della quota definita nel contratto come richiamato all'art. 1, della quota a carico della famiglia, previo accordo tra la Cooperativa e il Comune di dimissioni dell'utente;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- intervenuta inidoneità della struttura, sancita dagli organi competenti.

ART. 8

Entrambi i contraenti possono risolvere la presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

ART. 9

Un collegio arbitrale composto da un rappresentate dell'Ente, un rappresentante della Cooperativa e da un rappresentante del Servizio Politica del Lavoro della Regione Lombardia, nominato dalla Regione stessa, dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.

ART. 10

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico della Cooperativa in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Sovico

Il Responsabile del Settore
Socio Culturale

(_____)

per la Coop. Sociale "L. Donghi"

Il Presidente pro tempore

(_____)



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. *100* DEL *24/7/14* avente ad oggetto:


APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS PER INSERIMENTO UTENTE "PROGETTO SOCIO-OCCUPAZIONALE". PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014.

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

Addì, 21.07.2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(Dr.ssa Patrizia Laura Rossi)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì, *22.07.2014*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 30 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 24 LUG. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 30 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO